DECISIONE N. 21-60

del 20 luglio 1960

che fissa le parità di cambio per i computi di perequazione del rottame importato e assimilato in virtù delle decisioni n. 18-60, n. 19-60 e n. 20-60

L'ALTA AUTORITÀ,

vista la decisione n. 22-54 del 26 marzo 1954 (*Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A.* del 30 marzo 1954) che istituisce un meccanismo finanziario suscettibile di assicurare la perequazione del rottame importato da paesi terzi;

vista la decisione n. 14-55 del 26 marzo 1955 (*Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A.* del 30 marzo 1955) che istituisce un meccanismo finanziario suscettibile di assicurare l'approvvigionamento regolare di rottame del mercato comune, modificata con decisione n. 24-55 del 14 giugno 1955 (*Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A.* del 14 giugno 1955);

viste le decisioni n. 26-55 del 20 luglio 1955 (*Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A.* del 26 luglio 1955) sulle modalità d'applicazione del meccanismo finanziario inteso a realizzare economie di rottame grazie ad un maggiore consumo di ghisa e n. 3-56 del 15 febbraio 1956 (*Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A.* del 22 febbraio 1956) relativa alle modalità d'applicazione del meccanismo finanziario inteso a realizzare economie di rottame grazie ad un maggiore consumo di acciaio Thomas liquido al forno elettrico;

vista la decisione n. 2-57 del 26 gennaio 1957 (*Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A.* del 28 gennaio 1957) che istituisce un meccanismo finanziario suscettibile di assicurare l'approvvigionamento regolare di rottame del mercato comune, rettificata ed interpretata con decisione n. 14-58 del 24 luglio 1958 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 30 luglio 1958);

vista la decisione n. 16-58 del 24 luglio 1958 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 30 luglio 1958) che istituisce un meccanismo finanziario suscettibile di assicurare l'approvvigionamento regolare di rottame del mercato comune;

vista la decisione n. 21-58 del 30 ottobre 1958 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 14 novembre 1958) relativa agli interessi riconosciuti a titolo della perequazione di rottame importato e assimilato effettuata in virtù delle decisioni n. 22-54, n. 14-55, n. 2-57 e n. 16-58;

vista la decisione n. 18-60 del 20 luglio 1960 (cfr. presente *Gazzetta Ufficiale*) relativa ai quantitativi di rottame importato e assimilato da prendere in carico, per la perequazione, dalla Cassa di perequazione del rottame importato, per il periodo che va dall'aprile 1954 all'aprile 1959 incluso, in virtù delle decisioni n. 22-54, n. 14-55 e n. 2-57, nonchè ai prezzi di perequazione da applicare a detti quantitativi;

vista la decisione n. 19-60 del 20 luglio 1960 (cfr. la presente *Gazzetta Ufficiale*) che fissa i tassi provvisori dei contributi a titolo della perequazione del rottame importato e assimilato, in virtù delle decisioni n. 22-54, n. 14-55, n. 26-55, n. 3-56 e n. 2-57, per il periodo che va dall'aprile 1954 all'aprile 1959 incluso;

vista la decisione n. 20-60 del 20 luglio 1960 (cfr. la presente *Gazzetta Ufficiale*) che fissa i tassi provvisori riveduti dei contributi a titolo della perequazione del rottame importato e assimilato in virtù della decisione n. 16-58 per il periodo che va dall'agosto 1958 all'aprile 1959 incluso;

considerato che:

— i computi provvisori di perequazione per il periodo dal 1° aprile 1954 al 30 aprile 1959 incluso, in virtù delle decisioni n. 18-60, n. 19-60 e n. 20-60, sono stabiliti in unità di conto U.E.P. o A.M.E.;

— l'unità di conto costituisce, ai fini della perequazione, soltanto uno strumento contabile destinato a facilitare i computi di insieme e non comporta garanzie di cambio;

— l'Unione Europea dei Pagamenti e l'Accordo Monetario Europeo hanno stabilito la parità della monete nazionali dei paesi della Comunità rispetto all'unità di conto;

— questa parità è rimasta invariata, nel corso del periodo predetto, per il marco tedesco, il franco

belga, la lira italiana, il franco lussemburghese e il fiorino dei Paesi Bassi; di conseguenza, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, il Belgio, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, i computi di perequazione possono essere mantenuti nell'insieme in unità di conto;

— la parità del franco, per unità di conto applicabile alle transazioni relative al rottame, è stata di

Fr. fr. 350,00 nel periodo 1° aprile 1954 — 27 ottobre 1957;

Fr. fr. 420,00 nel periodo 28 ottobre 1957 — 28 dicembre 1958;

N.F. 4,93706 nel periodo 29 dicembre 1958 — 30 aprile 1959;

— l'incidenza delle variazioni di cui sopra della parità del franco francese concerne

— il prezzo di perequazione;

— l'importo della perequazione di rottame importato e assimilato e degli interessi a titolo della decisione n. 21-58;

— l'importo del premio a titolo delle economie grazie ad un maggiore consumo di ghisa;

— l'importo dei contributi e degli interessi dovuti per ritardo nel pagamento di detto importo;

— l'importo della quota rimborsabile dell'accantonamento a copertura dei contributi non pagati nei termini previsti, nonchè gli interessi su questa quota rimborsabile;

— in seguito alle modificazioni subite dalla parità del franco francese, è necessario stabilire nei confronti delle imprese francesi i computi in franchi francesi e definire le modalità di conversione dell'unità di conto in franchi francesi conformemente allo scopo perseguito dai meccanismi finanziari di perequazione del rottame;

— lo scopo della perequazione è quello di ravvicinare il prezzo del rottame importato e assimilato ai prezzi praticati all'interno della Comunità e ripartire gli oneri della perequazione fra tutte le imprese soggette; quest'operazione non deve tradursi, in moneta nazionale, in uno svantaggio o in vantaggio, per talune imprese, ingiustificato;

— l'importo della perequazione da bonificare alle imprese si ottiene detraendo dal prezzo effettivamente pagato per il rottame preso in perequazione il prezzo di perequazione applicato ai quantitativi soggetti alla perequazione nel mese di arrivo nella Comunità; pertanto, per il calcolo dell'importo della perequazione da pagare alle imprese francesi in questione, vanno presi in considerazione per ciascun mese:

— il prezzo effettivamente pagato in moneta nazionale per il rottame preso in perequazione, ricondotto allo stesso punto di fornitura fissato per il calcolo del prezzo di perequazione;

— il prezzo di perequazione di cui alle decisioni n. 18-60 e n. 20-60, convertito in franchi francesi alla parità in vigore nel mese considerato;

— nel periodo che va dall'aprile 1954 all'ottore 1956 incluso, taluni quantitativi di rottame sono stati presi in perequazione ad un prezzo di perequazione fissato al giorno di fornitura nella Comunità, e altri al prezzo fissato al giorno dell'ordinazione; questo regime misto è venuto a cessare prima della modificazione della partià del franco francese del 27 ottobre 1957; per tutto il periodo aprile 1954 — ottobre 1957 la parità del franco francese in rapporto all'unità di conto è rimasta invariata; di conseguenza, il principio di cui sopra, per quanto concerne il calcolo dell'importo della perequazione, resta valido per questo periodo preso nel suo insieme;

— al fine di assicurare la parità degli oneri per tutte le imprese e ricondurre ad un medesimo livello il costo finale, contributi di perequazione compresi, del rottame preso in perequazione e quello del rotrame acquistato all'interno della Comunità, non ammesso al beneficio della perequazione e ricevuto nel corso dello stesso mese, occorre applicare per il calcolo dei contributi dovuti dalle imprese francesi la stessa parità, rispetto all'unità di conto, applicata per la conversione in franchi francesi del corrispondente prezzo di perequazione;

— le predette modificazioni della parità del franco francese sono intervenute in data 27 ottobre 1957 e 28 dicembre 1958; i prezzi di perequazione in questione sono stati fissati partendo dal prezzo

medio stabilito su base mensile; i quantitativi per la determinazione dell'imponibile dei contributi sono stati notificati dalle imprese su base mensile; il computo dell'onere della perequazione e il tasso dei contributi corrispondenti sono stabiliti per periodi di computo; a tal proposito, le predette modificazioni della parità del franco francese concernono soltanto il periodo di computo agosto-ottobre 1957 incluso, determinato con la decisione n. 2-57, nonché

l'onere della perequazione a titolo del mese di dicembre 1958; un'applicazione rigida della data esatta delle modificazioni di parità renderebbe necessario, per i periodi in questione. nuovi calcoli su base giornaliera, che richiederebbero all'insieme delle imprese uno sforzo non proporzionato al risultato previsto; è opportuno pertanto effettuare la conversione dell'unità di conto in franchi francesi come se le modificazioni di parità fossero avvenute a fine mese invece che al 27 e al 28 del mese;

— i prezzi di perequazione fissati con le decisioni n. 18-60 e n. 20-60 risultano, ogni qualvolta che essi siano stabiliti sulla base del prezzo medio constatato all'interno della Comunità per il rottame che non beneficia della perequazione, dall'applicazione — per la conversione in unità di conto dei prezzi espressi in monete nazionali — delle parità in vigore nel mese considerato; questi prezzi di perequazione sono pertanto conformi ai principi summenzionati;

— secondo i criteri di cui sopra, l'importo dei premi riconosciuti alle imprese per le economie di rottame realizzate grazie ad un maggiore consumo di ghisa deve essere bonificato alle imprese in questione alla parità in vigore nel corso del mese a titolo del quale tali premi sono stati accordati;

— dovendo l'importo della perequazione, da pagare a titolo di ciascun mese alle imprese francesi in questione, nonchè l'importo dei contributi a carico delle imprese, essere espressi in franchi francesi, anche gli interessi per detti importi vanno calcolati in franchi francesi;

— per quanto precede, l'importo da restituire alle imprese francesi della quota rimborsabile dell'accantonamento a copertura dei contributi non pagati nei termini prescritti, come pure gli interessi su questa quota rimborsabile, debbono essere espressi ugualmente in franchi francesi con la parità applicata al periodo di computo a titolo del quale è effetuato il rimborso;

— in seguito alle modifiche predette della parità del franco francese le differenze di cambio, risultanti dal trasferimento di fondi in franchi francesi, non possono essere accreditate o addebitate a determinate imprese; pertanto, queste differenze vanno accreditate o addebitate all'insieme delle imprese soggette ai contributi di perequazione;

— per tutto il predetto periodo aprile 1954 — aprile 1959 il franco francese ha avuto corso legale nella Sarre;

DECIDE:

Articolo 1

Per il periodo che va dal 1° aprile 1954 al 30 aprile 1959 incluso, i computi d'insieme in virtù delle decisioni n. 18-60, n. 19-60 e n. 20-60 sono stabiliti in unità di conto A.M.E.

Articolo 2

Gli importi in unità di conto:

a) da bonificare alle imprese

— nella Repubblica federale di Germania, Sarre esclusa,

— nel Belgio,

— in Italia ,

— nel Lussemburgo,

— nei Paesi Bassi e

b) da pagare dalle imprese di cui alla predetta lettera a)

risultanti dai computi di cui all'articolo 1 predetto, vengono convertiti in moneta nazionale alla parità rispettiva di DM 4,20, Fr.b. 50,—, Lit. 625,—, Fr.l, 50,— e Fl. 3,80 per unità di conto A.M.E.

Articolo 3

I computi, di cui all'articolo 1, sono stabiliti, per quanto concerne le imprese francesi e le imprese della Sarre, in franchi francesi secondo le seguenti modalità:

1. L'importo della perequazione da bonificare per il rottame importato e assimilato preso in carico per la perequazione viene determinato detraendo:

— dal prezzo effettivamente pagato dall'impresa in franchi francesi al punto di consegna fissato per il prezzo di perequazione,

— il prodotto della moltiplicazione, per il quantitativo preso in perequazione, del prezzo di perequazione applicato al quantitativo perequato, convertito in franchi francesi alla parità in vigore nel corso del mese a titolo del quale il quantitativo in questione è stato preso in perequazione.

2. L'importo dei premi riconosciuti per le economie di rottame realizzate grazie ad un maggiore consumo di ghisa è convertito in franchi francesi alla parità in vigore nel corso del mese a titolo del quale il premio è stato accordato.

3. L'importo dei contributi di perequazione da versare dalle imprese è convertito in franchi francesi alla stessa parità applicata, a termine del n. 1 predetto, al prezzo di perequazione corrispondente.

4. Ai fini d'applicazione delle disposizioni dei nn. da 1 a 3, di cui sopra, le parità da applicare sono, per unità di conto A.M.E.:

— per il periodo 1° aprile 1954
31 ottobre 1957 incluso: Fr.fr. 350,00

— per il periodo 1° novembre 1957
31 dicembre 1958 incluso: Fr.fr. 420,00

— per il periodo 1° gennaio 1959
30 aprile 1959 incluso: N.F. 4,93706

5. L'importo della quota rimborsabile dell'accantonamento a copertura dei contibuti non pagati nei termini previsti viene restituito in franchi francesi con la parità applicata al periodo di computo a titolo del quale viene effettuato il rimborso.

6. Gli interessi accordati in virtù della decisione n. 21-58, gli interessi dovuti per ritardo di pagamento dei contributi, nonchè gli interessi sugli importi da restituire di cui al predetto punto 5 sono calcolati in franchi francesi con la parità applicata al capitale.

Articolo 4

Le differenze di cambio risultanti da trasferimenti di fondi in franchi francesi sono accreditate o addebitate all'insieme delle imprese soggette ai meccanismi finanziari istituiti con decisioni n. 22-54, n. 14-55, n. 26-55, n. 3-56, n. 2-57 e n. 16-58.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nel corso della seduta del 20 luglio 1960.

Per l'Alta Autorità
Il Vicepresidente
D. P. SPIERENBURG